

10828/08



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA- Presidente di sezione -
Dott. Roberto PREDEN - Presidente di sezione -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LUZZARA, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12,
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERMES
COFFRINI, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2008

contro

412 BINACCHI ANTONIO, BONI ALBERTO, DI CARLO VINCENZO,

Oggetto

- Giurisdizione ordinaria e amministrativa - contributi per il servizio mensa nelle scuole materne statali -

R.G.N. 16739/05

Cron. 10828

Rep. 2881

Ud. 08/04/08



GIMONA STEFANO, MALAGUTTI MAURIZIO, MELLI PAOLO,
PARMIGIANI FAUSTO, TASSELLI MARCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo
studio dell'avvocato GIUSEPPE SARTORIO, rappresentati e
difesi dagli avvocati DANIELE TURCO, STEFANO VACCARI,
MASSIMO FONTANESI, giusta delega a margine del
controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

MALAGOLA MASSIMO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 245/05 del Tribunale di REGGIO
EMILIA, depositata il 28/01/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/08 dal Consigliere Dott. Alfonso
AMATUCCI;

uditi gli avvocati Massimo COLARIZI, Daniele TURCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso, per
quanto di ragione, per la decisione; a.g.a.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel dicembre del 1996, Antonio Binacchi, Alberto
Boni, Vincenzo Di Carlo, Stefano Gimona, Maurizio Mala-
gutti, Paolo Melli, Fausto Parmigiani, Marco Tasselli e
Massimo Malagola proposero opposizione dinanzi al preto-



re di Reggio Emilia avverso gli atti di ingiunzione emessi dal Comune di Luzzara e resi esecutivi ex art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, con i quali era stato loro ingiunto di pagare le somme da ciascuno dovute a titolo di "retta di contribuzione ai servizi", con particolare riferimento al "contributo spese pasto", della scuola materna statale frequentata dai loro figli.

Con sentenza del 25 marzo 1998, il pretore, dopo aver rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di incompetenza per valore sollevate dal Comune, dichiarò la nullità delle ingiunzioni opposte.

2. Il Comune propose appello e il tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del febbraio 2000, dichiarò l'incompetenza per valore del pretore, essendo competente il giudice di pace.

3. Nel giugno del 2000 gli originari oppositori riassunsero la causa dinanzi al giudice di pace di Guastalla, che con sentenza del 31 dicembre 2001, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dal Comune, dichiarò nulle le ingiunzioni.

Il Comune propose appello e il Tribunale di Reggio Emilia, nella contumacia del solo Malagola, lo rigettò con sentenza depositata il 28 gennaio 2005, osservando in particolare, quanto alla questione di giurisdizione,



che "il Comune ha il potere di determinare i contributi dovuti dagli utenti del servizio mensa da esso gestito nell'ambito delle scuole materne statali con atti di carattere generale, a fronte dei quali la posizione degli utenti è di interesse legittimo (...); peraltro, quando la controversia abbia ad oggetto il pagamento (o il rimborso) della somma concreta dovuta all'ente pubblico (o che questi deve restituire), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi della tutela di diritti soggettivi perfetti".

Ha ritenuto il tribunale che con la deliberazione n. 65 del 30.12.1995 il comune di Luzzara ha fissato a carico dei genitori di tutti i bambini frequentanti al scuola (compresi quelli che usufruiscono del solo servizio di scuola materna) un contributo spese pasto che viene posto indistintamente a carico di tutti gli alunni. Ed ha considerato che, così facendo, il comune ha imposto una contribuzione collegata alla sola frequentazione della scuola, che invece non deve comportare alcun onere economico, essendo la gratuità della frequenza espressamente prevista dalla legge 18 marzo 1968, n. 444.

4. Avverso tale sentenza il Comune di Luzzara ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, al quale hanno resistito con controricorso il Bi-

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'L' or similar shape, followed by a vertical stroke.



nacchi, il Boni, il Di Carlo, il Gimona, il Malagutti, il Melli, il Parmigiani e il Tasselli; non ha svolto attività difensiva il Malagola.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I controricorrenti pregiudizialmente eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito della specialità della procura conferita a margine; requisito che sostengono non essere integrato dal mero riferimento nel testo della procura al "presente giudizio", senza alcuna indicazione della sentenza impugnata e senza alcun riferimento al giudizio di cassazione.

L'eccezione è infondata.

E' stato definitivamente chiarito che la procura a margine o in calce al ricorso deve considerarsi conferita, salva diversa manifestazione di volontà (nella specie mancante), per il giudizio di cassazione in quanto, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il requisito della specialità, essendo irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass., Sez. un., n. 2219/2004).

1.1. Col primo motivo di ricorso il comune ricorrente si duole che il tribunale, pur muovendo dalla corretta premessa che l'ente territoriale ha il potere



di determinare i contributi dovuti dagli utenti del servizio mensa (da esso gestito nell'ambito delle scuole materne statali) con atti di carattere generale, a fronte dei quali la posizione degli utenti è di interesse legittimo, non abbia tuttavia ritenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Sostiene, in particolare, che con la sentenza impugnata sono stati erroneamente applicati i principi enunciati da queste Sezioni unite giacché i ricorrenti, pur opponendosi al pagamento di somme concretamente pretese nei loro confronti dall'ente pubblico, avevano in realtà contestato la legittimità delle scelte effettuate dal comune per quantificare il contributo in questione, che era stato posto a carico dei soli utenti del servizio di mensa per la parte afferente al "costo del pasto", costituente una spesa variabile legata alla sua effettiva consumazione, e di tutti gli utenti quanto alle spese fisse, da affrontarsi comunque per l'organizzazione del servizio, del resto essenziale al funzionamento stesso della scuola materna.

1.2. La censura è inammissibile, essendosi formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario a seguito della mancata impugnazione della sentenza del tribunale di Reggio Emilia del febbraio

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive name.



del 2000 che, pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza del pretore del 25.3.1998, affermò la giurisdizione del giudice ordinario e dichiarò la competenza per valore del giudice di pace, innanzi al quale la causa fu riassunta.

Deve invero ribadirsi il principio, già specificamente affermato da queste sezioni unite con sentenza n. 1549 del 1993 (ed indirettamente riaffermato, da ultimo, da Cass., sez. un., n. 26483 del 2007), secondo il quale, quando il giudice del merito pronunci sulla propria giurisdizione, affermandola, e contemporaneamente declini la propria competenza, la parte che accetti la pronuncia sulla competenza ma non anche la decisione sulla giurisdizione deve, se vuole mettere in discussione l'affermata giurisdizione, o appellare tale pronuncia innanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione (se ammissibile), rimanendo altrimenti la questione di giurisdizione preclusa dal giudicato qualificabile come interno a seguito della *traslatio iudicii* conseguente alla riassunzione della causa innanzi al giudice competente.

E' conseguentemente del tutto irrilevante che, a seguito della riassunzione effettuata dalla controparte innanzi al giudice di pace, il comune abbia continuato a contestare la giurisdizione del giudice ordinario,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located on the right side of the page.



giacché i vizi della sentenza possono farsi valere solo nei limiti e secondo le regole dei previsti mezzi di impugnazione (Cass., sez. un., n. 7086 del 1995) .

2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 103 c.p.c. per avere il tribunale rigettato l'eccezione relativa alla irritualità di un'unica opposizione proposta contro molteplici ingiunzioni di pagamento sulla scorta del rilievo che il ricorso in opposizione proposto dal debitore a norma dell'art. 3 del r.d. n. 639/1910 instaura una controversia ordinaria e non un giudizio di impugnazione.

Afferma il comune ricorrente che la conclusione si pone in contrasto col principio espresso da Cass., n. 5744/1988, secondo la quale l'impugnazione con unico atto di una pluralità di sentenze "o di provvedimenti emessi in forma diversa ma con effetti decisori" è consentita esclusivamente nel caso in cui sentenze o provvedimenti siano emessi tra le stesse parti e nel medesimo processo.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Il requisito di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., che impone l'enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, non è soddisfatto quante volte non vi sia correlazione logica tra il presunto errore di diritto commesso dal giudice del merito e la ragione



addotta dal ricorrente a sostegno del prospettato errore.

Nella specie il ricorrente, per un verso correttamente nega che l'opposizione dia luogo ad un giudizio di impugnazione, e per altro verso non sostiene che l'ordinanza di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910 sia un provvedimento con effetti decisori, assimilabile ad una sentenza. Il che sarebbe stato invece essenziale affinché la critica costituita dal solo richiamo del precedente apparisse conferente e la censura, dunque, comprensibile. La menzionata Cass., n. 5744/1988 ha invero avuto riguardo - come testualmente risulta dalla motivazione - all'impugnazione avverso sentenze o "provvedimenti emessi in forma diversa ma con effetti decisori su un conflitto di diritti soggettivi suscettibili di acquistare efficacia definitiva".

3.1. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione della legge 18.3.1968, n. 444 e dell'art. 6 del d.l. 28.2.1983, n. 55, convertito con modificazione in l. n. 131/1983, e dei successivi provvedimenti applicativi; nonché per vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.

Vi si sostiene:

a) che il servizio di mensa ha una funzione che condiziona la stessa esistenza della scuola e che, co-



stituendo un servizio prestato su richiesta, non può essere gratuito, dovendo essere "coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%" (in seguito aumentata), ex art. 6 del d.l. n. 55/1983, convertito in legge n. 131 del 1983;

b) che il servizio non si riduce alla mera erogazione del pasto, ma richiede un'attività di preparazione ed organizzazione, come la pulizia dei locali, il riscaldamento, l'illuminazione, etc.;

c) che il tribunale è incorso in un equivoco laddove ha ritenuto che il relativo contributo fosse stato domandato per il solo fatto della iscrizione alla scuola materna ed indipendentemente dalla effettiva consumazione dei pasti;

d) che con deliberazione consiliare n. 65 del 30.12.1995 il comune ha modificato l'art. 31 del regolamento stabilendo, per il servizio di mensa, il pagamento di un "contributo spese pasto" ed il pagamento di una "quota pasto" e prevedendo poi che "la quota pasto è dovuta per la reale fruizione del pasto giornaliero, l'esenzione è accordata a coloro che manifestano la volontà contraria a consumare il pasto, sia in via permanente, sia anche giornalmente e comunque prima che sia stato ordinato il numero dei pasti giornalieri".

3.2. L'infondatezza del motivo direttamente discen-



de dal riportato contenuto della deliberazione di cui sopra. Dalla previsione, invero, che solo dalla quota pasto è esentato chi non lo consuma, inequivocamente si evince a contrario che il "contributo spese pasto" è invece richiesto a tutti coloro che frequentano la scuola e per il solo fatto che la frequentano.

E tanto è certamente illegittimo, in quanto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444 prevede la gratuità della frequenza delle scuole materne statali.

Va soggiunto, quanto al prospettato vizio di motivazione, che il comune non sostiene di aver provato che le spese di organizzazione, pulizia, riscaldamento ed illuminazione (nonché per retribuzione del personale di servizio, secondo quanto affermato in sentenza) richieste sotto la voce "contributo spese pasto" si riferissero alla sola attività di preparazione ed organizzazione del pasto (peraltro fornito da una ditta esterna, come affermato dallo stesso ricorrente) e non anche alle spese di funzionamento della scuola materna, da sostenersi direttamente dal comune a norma dell'art. 7 della citata legge n. 444 del 1968, il quale dispone che "la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono carico del comune ove hanno sede le scuole". Sicché risulta apoditticamente contrastata

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located in the lower right corner of the page.



su un piano meramente assertivo l'affermazione della sentenza impugnata che dalla lettura della delibera n. 65/95 emerge che tale contribuzione sostanzialmente corrisponde alla precedente tassa di frequenza ("sostanzialmente la retta di frequenza viene sostituita con contributo alle spese legate alla somministrazione del pasto...") e che deriva dalla estensione delle tariffe (già delle scuole materne comunali) alle scuole materne statali.

Tanto vale anche a privare di qualsiasi rilievo la affermata differenza tra la posizione (del genitore) dell'unico utente che non si era avvalso del servizio mensa, a domanda individuale, rispetto a coloro che ne avevano invece usufruito, regolarmente corrispondendo la "quota pasto" (la cui non onnicomprensività rispetto alle spese di somministrazione del pasto non si sostiene essere stata provata).

4. Conclusivamente, devono dichiararsi inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso e va rigettato il terzo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,

dichiara inammissibili il primo ed il secondo moti-



vo di ricorso e rigetta il terzo;

condanna il comune ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.600, di cui 3.500 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il giorno 8 aprile 2008.

L'estensore

Il presidente

IL CANCELLIERE
Giovanni Bianchi

Depositata in Cancelleria



oggi 29 APR. 2008

IL CANCELLIERE
Giovanni Bianchi